



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER IL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con delib. cons. 40/c dd. 29/9/1995

Integrato con delib. cons. 46/c dd. 19/12/2002

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 2. - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

ART 3. - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 6007 abitanti al 31 dicembre 1993, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella

classe V.

2. Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo di quattro mesi (giugno, luglio, agosto, settembre), una maggiorazione del cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15 del D.Lgs. 507/1993, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 507/1993.

ART 4. - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

PUBBLICHE AFFISSIONI

Pannelli a muro e plance murali

Quantità: mq 120,2 siti nelle seguenti località:

FRAZIONE	TIPO IMPIANTO	FORMATO
BAGNOLI	Stendardo monofacciale	m 2,4 x 2
CARESANA	Tabella a muro	m 1 x 0,7
CROGOLE	Pensilina fermata Bus	m 8 x 2
DOMIO	Sotto ponte	m 4 x 3
LACOTISCE	Sotto ponte	m 12 x 3
LOG	Sotto ponte	m 4 x 3
MATTONAIA	Sotto ponte	m 8 x 3
PUGLIE DI DOMIO	Muro	m 4 x 2
S.DORLIGO centro	Muro	m 6 x 2
S.GIUSEPPE	4 Stendardi bifacciali	m 1 x 0,7
	TOTALE	mq 120,2

PUBBLICITA'

Pubblicità ordinaria annuale:

- Bacheca - Vetrina
- Barometro - Termometro
- Cartello
- Cartello su transenne spartitraffico
- Cavalletto portagomme
- Cavalletto portalattine
- Cavalletto pubblicitario
- Cestino portarifiuti
- Colonnina carburante
- Cristallo - Specchio
- Disco
- Estrattore olio
- Festone di bandierine
- Frangia - Mantovana - Tenda
- Freccia
- Scritta o altri segni grafici
- Orologio pubblicitario
- Palina
- Sagomato - Scat. - Bid. - Pallonc. ecc.
- Striscione - Tela - Band. - Gonfalone
- Targa - Tabella
- Targa prodotti con prezzi
- Decalcomania su vetrina o porta

- Distributore prodotti
- Espositore portaoggetti
- Portamanifesti

Pubblicità luminosa annuale:

- Cassonetto
- Colonnina carburante
- Globo
- Lanterna
- Scritta o altri segni grafici
- Orologio pubblicitario
- Palina
- Tettoia
- Bacheca - Vetrina
- Distributore prodotti
- Teleposter

Pubblicità illuminata annuale:

- Targa - Tabella
- Cartello
- Tenda - Frangia - Mantovana
- Scritta o altri segni grafici

Pubblicità su mezzi polifacciali (Lanterna, Orologio, Cubo, ecc.):

- Ordinaria
- Luminosa
- Illuminata

Pubblicità su veicoli privati:

- Autoveicoli con portata superiore ai 30 q.li
- Rimorchio di autoveicoli con portata superiore ai 30 q.li
- Autoveicoli con portata inferiore ai 30 q.li
- Rimorchio di autoveicoli con portata inferiore ai 30 q.li
- Motoveicoli e veicoli non ricompresi nei precedenti punti
- Rimorchio di motoveicoli e veicoli

IMPIANTI PUBBLICI

- a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: pari al 20% della quantità degli impianti;
- b) destinati ad affissioni di natura commerciale: pari al 80% della quantità degli impianti.

ART 5. - Piano generale degli impianti

1. In esecuzione del disposto dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93 in merito alla realizzazione del piano generale degli impianti, questa Amministrazione Comunale ritiene che gli impianti sopra individuati siano sufficienti e rispondono alle necessità locali.

ART 6. - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la durata della pubblicità;
- d) la descrizione dell'impianto , corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita ap-

posita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART 7. - Limitazioni e divieti

1. E' vietato esercitare la pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e comunque tenendo presente quanto stabilito in materia dal Codice Stradale.

2. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici, limitatamente alle ore di lezione.

3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale e su conforme parere favorevole dall'ente proprietario della strada.

ART 8. - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonchè della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART 9. - Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART 10. - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART 11. - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. In caso di pubblicità multilingue si considera tassabile la superficie relativa alla lingua che occupa la massima superficie.

3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART 12. - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART 13. - Affissioni dirette

1. Il Comune stabilisce di destinare una superficie complessiva pari al 10% del totale degli impianti esistenti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per le affissioni dirette da effettuare nei luoghi previsti dal codice della strada; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, commi 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

ART 14. - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di

pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART 15. - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui all'art. 12, commi 1 e 3, art. 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire

cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

4. Nel caso di affissioni di manifesti, all'atto del pagamento dell'imposta, sugli stessi sarà apposto a cura del Comune, oppure del concessionario del servizio se il servizio è affidato in concessione, un timbro recante la data di scadenza. In assenza tale timbro l'affissione si considera abusiva.

ART 16. - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART 17. - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

2. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

ART 18. - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART 19. - Esenzioni d'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono

affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART 20. - Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART 21. - Superficie degli impianti

1. Il Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, con popolazione al 31.12.1993 di n. 6007 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 72 (mq 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 120,2, pari a n. 170 manifesti delle dimensioni di cm 70 x 100.

ART 22. - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART 23. - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancan-

za di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART 24. - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per

i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART 25. - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART 26. - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 15 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART 27. - Sanzioni tributarie e interessi

1. Per omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta una soprattassa del 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART 28. - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine

entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART 29. - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART 30. - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART 31. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi della L.R. n° 49/91 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. Le disposizioni del Capo I del D.L. 15/11/1993, n° 507, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

SOMMARIO

ART 1. - Oggetto del Regolamento	2
ART 2. - Ambito di applicazione	2
ART 3. - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	2
ART 4. - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	3
ART 5. - Piano generale degli impianti.....	7
ART 6. - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari.....	7
ART 7. - Limitazioni e divieti.....	8
ART 8. - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	8
ART 9. - Oggetto	9
ART 10. - Soggetto passivo	9
ART 11. - Modalità di applicazione dell'imposta	10
ART 12. - Tariffe	11
ART 13. - Affissioni dirette.....	11
ART 14. - Dichiarazione	11
ART 15. - Pagamento dell'imposta.....	12
ART 16. - Rimborsi.....	13
ART 17. - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	13
ART 18. - Riduzioni dell'imposta	14
ART 19. - Esenzioni d'imposta	14
ART 20. - Oggetto	17
ART 21. - Superficie degli impianti	17
ART 22. - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	17
ART 23. - Modalità delle pubbliche affissioni	18
ART 24. - Riduzioni del diritto.....	19
ART 25. - Esenzioni dal diritto.....	20
ART 26. - Pagamento del diritto	21
ART 27. - Sanzioni tributarie e interessi.....	22
ART 28. - Sanzioni amministrative	23
ART 29. - Gestione del servizio.....	24
ART 30. - Norme finali	24
ART 31. - Entrata in vigore.....	25